

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO

RICORSO

ex art. 414 c.p.c.

in riassunzione

nell'interesse della Dott.ssa **GAIA LANFRANCHI** (C.F. LNFGAI68T43H501J), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Mario Sanino (C.F. SNNMRA38E03H501M - pec: mariosanino@ordineavvocatiroma.org - fax 06.8072776) e dagli Avv.ti Fabrizio Viola (C.F. VLIFRZ75E19H501V - pec: fabrizioviola@ordineavvocatiroma.org) e Lorenzo Coraggio (C.F. CRGLNZ77H11H501Z - pec: lorenzocoraggio@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale come da Registri PEC e domicilio fisico presso lo Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180 giusta delega allegata al presente atto

CONTRO

I'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE – INFN (C.F. 84001850589) con sede legale in Frascati (Roma), Via Enrico Fermi n. 54, in persona del Presidente p.t.

e nei confronti di

- **Gabriele Chiodini** (collocato in graduatoria in posizione 50), residente in S.P. 366 snc - 73028 Otranto (LE)
- **Roberto Spighi** (collocato in graduatoria in posizione 47), residente in Via Ugo Foscolo n. 94 - 59016 Poggio a Caiano (PO).
- **Claudio Silverio Montanari** (collocato in graduatoria in posizione 42), residente in Via Luigi Marangoni n. 15 - 27100 Pavia

* * *

PREMESSA DI FATTO

1 – Con ricorso promosso dinanzi il TAR del Lazio, la ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'atto di approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva per soli titoli di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale nella parte in cui il nominativo del ricorrente non è stato collocato tra i primi 50 vincitori, nonché di tutti i verbali e, in via gradata, dello stesso bando di concorso.

Il ricorso veniva rubricato con R.G. 16117/2022.

Si costituiva l'Amministrazione resistente nonché i controinteressati.



Con sentenza n. 12869 del 31 luglio 2023 il TAR del Lazio ha rilevato che, a differenza del previgente ordinamento, in cui i tre livelli del ricercatore costituivano aree distinte e il passaggio dall'una all'altra area doveva avvenire con concorso pubblico nazionale, la contrattazione collettiva ha introdotto l'omogeneità della professionalità e l'unicità dell'organico dei ricercatori per uniformarsi ai principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice ordinario nella sua veste di giudice del lavoro, salvi gli effetti e le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. in ordine alla *traslatio iudicii*.

La Dott.ssa Gaia Lanfranchi presta la propria attività lavorativa all'INFN presso la sede di Frascati.

Con il presente atto, pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 c.p.a. si riassume detto giudizio dinanzi al Tribunale civile di Velletri – Sezione Lavoro.

* * *

FATTO

1 – Con delibera n. 23375 del 2 luglio 2021 l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN bandiva la *“procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 4 aprile 2006”*.

1.1 – In particolare il bando precisava che per l'accesso al suddetto profilo era richiesta *“una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell'INFN”* che sarebbe stata accertata *“dal giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice”* (art. 1 del bando).

1.2 – Il Bando, poi, all'art. 2 riserva la procedura ai dipendenti che:

“- risultino in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla data del 1 gennaio 2021, con inquadramento, alla stessa data, nel profilo di Primo Ricercatore di Il livello professionale;

- risultino in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del presente bando;



- non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari a proprio carico nei 2 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando”.

Le domande, ai sensi dell’art. 3 del bando, potevano essere presentate entro il 6 agosto 2021, solo per via telematica, compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle sezioni, depositando:

“1) la domanda di partecipazione ...;

2) curriculum vitae, non sottoscritto, redatto in lingua italiana, riguardante i titoli conseguiti, l’attività svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quant’altro i candidati ritengano utile al fine della loro valutazione secondo i criteri definiti nel successivo art. 6; ...

3) non più di 10 prodotti, siano essi pubblicazioni, lavori a stampa, progetti o elaborati tecnici ...;

4) elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati;

5) elenco di tutte le presentazioni a congressi e conferenze di cui la candidata o il candidato sia stata/o relatrice/relatore;

...”.

Ai sensi del medesimo articolo 3 del Bando, i titoli valutabili dovevano essere stati conseguiti entro la data del 1° gennaio 2021 e dichiarati nel curriculum.

1.3 – Quanto ai punteggi della procedura selettiva, l’art. 6 del Bando prevedeva che:

- la Commissione esaminatrice dispone per la valutazione dei titoli complessivamente di 200 punti;

- per l’attività di ricerca dichiarata dalla ricorrente (di tipo sperimentale) i titoli valutabili ed i punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:

a) attività scientifica	90/200
b) attività di coordinamento	60/200
c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	10/200
d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10	40/200

- il **criterio generale** al quale deve attenersi la Commissione per la valutazione dei titoli sono *“le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati*



conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente” (art. 6 comma 4);

1.4 – Il comma 5, del citato art. 6 del Bando prevedeva, quindi, i criteri di valutazione dei titoli che la Commissione esaminatrice doveva utilizzare:

“a) Attività scientifica

- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;

- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali;

- Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;

- Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;

- Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.

b) Attività di coordinamento

grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;

- Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;

- Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;

- Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;

- Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.



c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza:

Rilevanza e numero di:

- *Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;*
- *Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;*
- *Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;*
- *Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;*
- *Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.*

d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve "prodotti"):

- *Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;*
- *Apporto individuale nei prodotti presentati;*
- *Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.*"

1.5 – In ordine alla valutazione dei titoli, il successivo art. 7 del Bando prevedeva che tale valutazione dovesse essere effettuata *“mediate la formulazione di un voto per ciascuno dei quattro titoli valutabili, assegnato collegialmente dalla commissione”*.

Il medesimo art. 7, peraltro, richiamando l'art. 17, comma 8 del Disciplinare recante le norme dei concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore tecnologo, prevedeva che la Commissione poteva *“effettuare la valutazione dei titoli tenendo conto che il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di una sola parte dei criteri relativi”*.

1.6 – Infine, l'art. 8 del bando prevedeva che:

- al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formulerà un voto complessivo per ogni candidato che risulterà essere la somma dei voti conseguiti in ciascuno dei titoli valutabili;

- la Commissione esaminatrice quindi redige un'unica graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni finali ottenute dalle candidate e dai candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio di almeno 140/200 punti, indipendentemente dall'attività di ricerca prevalente indicata in sede



di domanda.

- saranno dichiarati vincitori i candidati e le candidate che nella graduatoria di merito saranno collocati nelle prime 25 posizioni (numero di posizioni successivamente estese a 50 con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16312 del 27 maggio 2022).

2 – La ricorrente presentava domanda di partecipazione nei termini stabiliti dal Bando.

3 – Nella seduta del 2.02.2022 (cfr. Verbale n. 1), si insediava la Commissione la quale, preso atto del bando, confermava i criteri ivi fissati.

3.1 – Nella seduta del 18 marzo 2022 (cfr. Verbale n. 2) la Commissione ammetteva la ricorrente unitamente ad altri n. 168 candidati (per complessivi 169 ammessi) e nelle sedute del 29.04.2022/10.06.2022 (cfr. Verbali nn. 3/5), procedeva ad *“una valutazione di insieme dei curricula dei candidati ammessi al fine di un’analisi comparativa degli stessi prima di procedere con la valutazione puntuale dei titoli”*.

3.2 – Nelle successive sedute (cfr. Verbali nn. 6/10) la Commissione procedeva con la valutazione dei titoli posseduti dai candidati attribuendo ai singoli titoli punteggi riportati nelle relative tabelle allegate.

3.3 – Nella seduta del 21 settembre 2022 (cfr. Verbale n. 11) la Commissione, al termine della valutazione dei titoli, finalizzava la tabella complessiva con i punteggi di tutti i candidati ammessi e stilava la graduatoria di merito.

3.4 – Con delibera n. 16417 del 27 settembre 2022, ma pubblicata solo in data 3 ottobre 2022 e comunicata in data 10 ottobre 2022, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, approvava gli atti e la graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al citato bando n. 23375/2021 per 50 posti di dirigente di Ricerca di I livello professionale.

4 – Inopinatamente, in data 3 ottobre 2022, a seguito della pubblicazione della graduatoria approvata con delibera INFN n. 16417 del 27 settembre 2022, la ricorrente apprendeva di aver riportato nella valutazione dei titoli il punteggio complessivo di 175 ed essere quindi stata collocata in graduatoria al posto n. 60, cioè a dire tra i non vincitori.

Si tratta di provvedimento illegittimo, ingiusto e gravemente lesivo della posizione della ricorrente, la quale, quindi, ne chiede la disapplicazione per i seguenti motivi di



DIRITTO

I – SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO E DELLA DELIBERAZIONE INFN N. 15723 DEL 22 DICEMBRE 2020 CON CUI È STATO ADOTTATO IL DISCIPLINARE RECANTE LE NORME SUI CONCORSI PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E SULLE PROGRESSIONI DI CARRIERA ALL’INTERNO DEI PROFILI DI RICERCATORE E TECNOLOGO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994. DELL’ART. 97 COST. NONCHE’ DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

1 – Per il principio di buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione espresso in termini generali dall’art. 97 Cost. e specificatamente ribadito dalla legge n. 241/90 e dal D.P.R. n. 487/1994, i Bandi di concorso non possono essere formulati in termini generici, generali o astratti, ma devono essere dettagliati al fine di fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito dal bando.

In buona sostanza, mediante un esame dei criteri dichiarati dal candidato il giudice deve essere in grado di comprendere il percorso logico-giuridico/motivazionale in virtù del quale la Commissione ha attribuito ad un determinato soggetto un punteggio anziché un altro.

1.1 – Il Bando di concorso in esame, come innanzi esposto, è per soli titoli e riservato al personale in servizio con la qualifica di Ricercatori di II livello per conseguire il I livello.

Il Bando, in particolare, recependo le disposizioni della Deliberazione INFN n. 15723/2020 recante Disciplinare sulle norme dei concorsi per l’assunzione del personale, ha:

- assegnato alla Commissione un punteggio totale (pari a 200 punti);
- indicato i titoli valutabili ed i punteggi massimi attribuibili agli stessi:

a) attività scientifica	90/200
b) attività di coordinamento	60/200
c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	10/200
d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10	40/200



- fissato un “criterio generale” nelle “esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente”;

- fissato dei “criteri di valutazione” per ognuno dei titoli valutabili (cfr. art. 6, comma 5 del Bando);

- previsto che la valutazione dei titoli sarebbe stata effettuata mediante la formulazione di un voto per ciascuno dei quattro titoli valutabili, assegnato collegialmente dalla Commissione (cfr. art. 7 comma 1 del Bando).

1.2 – I criteri del Bando, peraltro, non sono stati neppure precisati dalla Commissione che, nella seduta di insediamento (Verbale n. 1 del 2.02.2022), si è limitata a recepire pedissequamente detti criteri senza specificare alcun sottocriterio.

1.3 – A fronte dei criteri innanzi esposti e dei titoli indicati dalla ricorrente, quest'ultima si è collocata al posto n. **60**, ottenendo un punteggio complessivo pari a **175** così suddiviso:

Posto n.	Cognome	Nome	A Attività scientifica	B Attività di coordinamento	C Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	D Pubblicazioni, lavori a stampa, progetto ed elaborati tecnici	Tot.
60	Lanfranchi	Gaia	80/90	54/60	4/10	37/40	175

2 – Orbene, alla luce dei punteggi e criteri dettati dal bando, non v'è chi non comprenda l'evidente genericità degli stessi.

Si tratta, infatti, con ogni evidenza, di indicazioni eccessivamente generiche ed onnicomprensive, che non consentivano alla Commissione di svolgere una adeguata e specifica disamina dei titoli dei candidati né, oggi, a Codesto On.le Giudice di valutare il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione stessa.

L'Amministrazione, di contro, avrebbe dovuto prevedere già nello stesso bando di concorso specifici criteri di valutazione e i criteri di attribuzione dei punteggi o, quantomeno, tale specificazione sarebbe dovuta essere fatta dalla Commissione giudicatrice, in maniera tale – come detto – da fungere da criteri motivazionali



necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per i singoli titoli.

Sennonché, nonostante da un esame dei titoli posseduti dalla ricorrente sia di tutta evidenza che la stessa avrebbe senz'altro dovuto ricevere il punteggio massimo nella stragrande maggioranza dei titoli, a quest'ultima è stato attribuito un punteggio di soli 175 (posto n. 60), che le ha impedito di collocarsi tra i vincitori del concorso (primi 50 posti).

Inoltre, da un esame della documentazione concorsuale ottenuta a seguito di istanza di accesso, non è assolutamente agevole comprendere quali titoli della ricorrente siano stati ritenuti dalla Commissione non meritevoli di un punteggio superiore e quali titoli posseduti da altri candidati siano stati, invece, ritenuti “particolarmente originali” e di “valore internazionale”.

Anzi, come vedremo infra, da un confronto dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente con quelli di altri vincitori del concorso, è di immediata evidenza l'erroneità della valutazione espressa dalla Commissione nonché l'illogicità della valutazione, attesa la totale assenza di motivazione della stessa.

Ne discende che la valutazione numerica sostituisce la motivazione. Orbene, detto principio può valere nella ipotesi in cui il giudizio sia idoneo al superamento di una prova attitudinale; ma qualora la legge di gara ponga obbligatoriamente a confronto diverse circostanze e titoli per individuare i migliori, emerge indispensabile la motivazione delle differenti valutazioni che consentano la formulazione di una esatta graduatoria finale.

Sul punto, recentemente, in un caso del tutto simile, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di alcuni ricorrenti - e quindi annullato gli atti dell'INFN impugnati - ritenendo fondati i motivi con i quali è stata contestata l'omessa individuazione dei titoli valutabili e dei relativi voti e la mancata specificazione dei criteri individuati dal bando.

Più precisamente il TAR, dopo aver premesso che *“i titoli oggetto di valutazione, come pure i relativi criteri fissati nel bando, non erano sufficientemente puntuali da consentire, di per sé, l'attribuzione del punteggio, richiedendo invece, per le considerazioni sopra fatte, un'ulteriore specificazione da parte dell'organo valutativo prima dell'avvio delle operazioni stesse – attività che, dai verbali della stessa Commissione, non risulta essere stata ritualmente svolta in tale fase del procedimento”* ha statuito che *“Il principio per cui il voto numerico, da*



solo, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione ed è pertanto pienamente sufficiente, presuppone, come sopra evidenziato, che a monte siano stati predeterminati criteri di giudizio chiari e puntuali in grado di direzionare in modo sufficientemente stringente la discrezionalità dell'organo valutativo" (TAR Lazio, Sez. III ter, 14 giugno 2023, n. 10244).

* * *

II – SULLA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO POSTO IN ESSERE DALLA COMMISSIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..

1 – In base all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

La disposizione violata possiede l'importante finalità di introdurre un "*presidio volto a garantire la trasparenza ed imparzialità nella fase di correzione e a consentire di verificare ex post la correttezza e congruità delle operazioni valutative e dell'iter logico/operativo che vi è stato sotteso*" (Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411).

2 – Dai verbali delle operazioni concorsuali, emerge invece che i criteri e le modalità di valutazione dei titoli presentati non sono mai stati definiti dalla Commissione, la quale, nel corso della prima riunione (Verbale n. 1 del 2 febbraio 2022), ha meramente recepito quelli generali ed astratti indicati dal Bando.

In argomento, il TAR del Lazio ha recentemente avuto modo di rilevare che "*Non è legittima la mancata predeterminazione di criteri, anche solo orientativi, riguardanti la valutazione dei titoli scientifici, giacché l'ampia discrezionalità riconosciuta dalla legge alla Commissione giudicatrice dei concorsi universitari, se non consente di costringere i giudizi di valore sulla maturità scientifica sulla materia scientifica dei candidati entro parametri rigidamente predeterminati, non tollera neppure l'omissione di qualsiasi criterio, anche solo orientativo, idoneo ad indirizzare le valutazioni dei candidati in modo omogeneo e rispettoso delle regole della trasparenza*" (TAR Lazio Roma, Sez. III, 7 marzo 2022, n. 2609).

Tale lacuna, peraltro, non è stata neppure colmata a seguito dell'accesso espletato dalla ricorrente sugli atti della procedura.



Dalla lettura della documentazione consegnata (allo stato i soli verbali) i ricorrenti hanno rinvenuto solo delle tabelle recanti i punteggi complessivi ottenuti dai candidati per ciascun titolo (cfr. verbali 6, 7, 8) senza rinvenire documentazione comprovante l'effettiva valutazione della documentazione presentata nonché l'esclusione di quelli eventualmente non conformi al bando.

Alla luce di questa clamorosa omissione, si spiega del resto la difformità di giudizio contestata nel III° Motivo di ricorso.

Si denuncia quindi l'illiceità nonché l'illegittimità degli atti impugnati, nella parte in cui la Commissione, omettendo di precisare i criteri e di predisporre griglie nelle quali valutare la documentazione presentata dai singoli candidati, ha violato le minime garanzie di trasparenza del giudizio che consentano la valutazione dei candidati in modo omogeneo.

Del resto, sul punto, non può non richiamarsi la giurisprudenza innanzi citata con la quale – in un caso del tutto identico – sono stati annullati gli atti concorsuali impugnati dai ricorrenti, per la mancata chiarezza e puntualità dei criteri dettati dal INFN (TAR Lazio, Sez. III ter, 14 giugno 2023 n. 10244).

* * *

III – SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO INFN N. 15938 DEL 27 MAGGIO 2021, POI INCREMENTATO NELLE POSIZIONI DELLA RELATIVA PROCEDURA SELETTIVA N. 23375/2021 CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16312 DEL 27 MAGGIO 2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE INFN N. 15723 DEL 22 DICEMBRE 2020; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/90 PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CONCRETA UTILIZZAZIONE DEI CRITERI.

1 – Con il presente motivo, non si intende ovviamente muovere critiche di merito all'operato della Commissione di concorso.

Infatti, si dimostreranno di qui a breve, comparando i titoli presentati dalla ricorrente e il punteggio ad essi attribuito, le macroscopiche inesattezze, *rectius* errori, in cui è incorsa la Commissione all'atto dell'attribuzione dei relativi punteggi, tali da privare la ricorrente della legittima collocazione in posizione utile in graduatoria della procedura concorsuale.

Sarebbe stata sufficiente, infatti, una attribuzione corretta dei punteggi, come



espressamente previsto dai – sia pure generici – criteri previsti dall’art. 6 del Bando, ai singoli titoli presentati, per consentire alla ricorrente di essere collocata tra i vincitori (tra i primi 50 posti).

In buona sostanza, l’operato della Commissione è costellato da errori e sviste, di tale consistenza da avere irrimediabilmente e ingiustamente pregiudicato la posizione della ricorrente in classifica sino alla estromissione della stessa dalla graduatoria dei vincitori.

Pertanto, si dimostrerà come, attraverso un semplice calcolo aritmetico dei punteggi effettivi, da attribuire secondo i criteri di valutazione – per quanto generici – la ricorrente avrebbe raggiunto o superato il limite del 50° posto, permettendo il suo inserimento tra i vincitori.

Al riguardo, si ritiene infatti precisare che la ricorrente ha conseguito un punteggio complessivo di 175 punti (collocandosi 60° in graduatoria) e che, quindi, con appena 6/7 punti in più avrebbe certamente potuto raggiungere l’auspicato traguardo di essere inserita tra uno dei vincitori del concorso (atteso che il 50° ha conseguito 181 punti).

Ma v’è di più, dal raffronto che si andrà ad effettuare con i titoli presentati da alcuni controinteressati collocati tra i vincitori del concorso è di tutta evidenza che la ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio di gran lunga superiore a quello assegnato all’ultimo dei vincitori (50° in graduatoria con 181 punti).

2 – Nelle premesse di fatto si sono descritti i criteri di massima che il Bando ha stabilito all’art. 6 per la valutazione dei titoli.

La Commissione, nel corso della seduta di insediamento del 2 febbraio 2022 (Verbali n. 1), non ha ritenuto suddividere tali titoli in categorie e/o attribuire a ciascuno di essi uno specifico punteggio.

Pertanto, si procederà a riportare i titoli ed i criteri previsti dall’art. 6 del bando:

Titoli valutabili	Criteri di valutazione dei titoli	Punteggio massimo per titolo	Punti attribuiti
a) Attività scientifica	- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell’attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali; - Grado di rilevanza e numero di	90/200	80/90



	<p>partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando; - Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari; - Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando. 		
b) Attività di coordinamento	<p>Grado di rilevanza, numero e/o durata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali; - Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali; - Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali; - Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale; - Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione. 	60/200	54/60
c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	<p>Rilevanza e numero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico; - Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza; - Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie; - Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale; - Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente. 	10/200	4/10



d) Pubblicazioni lavori di stampa, di progetti ed elaborati in tecnic, in numero non superiore a 10	- Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda; - Apporto individuale nei prodotti presentati; - Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.	40/200	37/40
--	---	--------	-------

Tali titoli, come previsto dai primi quattro commi dell'art. 6:

- dovevano essere posseduti entro la data del 1 gennaio 2021;
- valutati secondo il seguente criterio generale: *“le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente”* (art. 6 comma 4).

Orbene, per facilitare la lettura a Codesto On.le Giudice e, soprattutto, porre in evidenza i macroscopici errori commessi dalla Commissione nella valutazione dei titoli della ricorrente, si ritiene utile elencare secondo la suddivisione prestabilita dalla Commissione esaminatrice i titoli presentati dalla ricorrente, per i quali ha ricevuto i seguenti punteggi.

Posto n.	Cognome	Nome	A Attività scientifica	B Attività di coordinamento	C Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	D Pubblicazioni, lavori a stampa, progetto ed elaborati tecnici	Tot.
42	Montanari	Claudio Silverio	86	58	2	36	182
47	Spighi	Roberto	84	51	9	37	181
50	Chiodini	Gabriele	83	54	6	38	181
60	Lanfranchi	Gaia	80/90	54/60	4/10	37/40	175

3 – Lettera **a)** **“Attività scientifica”**, l'Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 90/200 punti.



Più precisamente, per valutare tale titolo la Commissione, oltre all'enunciato "criterio generale" doveva considerare i seguenti "criteri di valutazione":

- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dal bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;
- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali;
- Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;
- Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;
- Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale in relazione al livello professionale oggetto del presente bando."

3.1 – Quanto al primo criterio valutativo, occorre innanzitutto anteporre una breve premessa.

Il valore dell'attività scientifica dei candidati è infatti internazionalmente comprovato da una serie di "criteri oggettivi diretti" e da altri "criteri oggettivi indiretti" che sono tra i criteri esplicitati dal bando di concorso.

Più precisamente i "criteri oggettivi diretti" sono:

- i) *la pubblicazione di articoli di rilevanza internazionale* (quantificabile con il numero di citazioni) come responsabile principale dell'articolo ("corresponding author") o come uno dei pochi autori, cosa che prova in maniera inequivocabile l'apporto personale a tale articolo da parte dell'autore;
- ii) *gli inviti ad interventi a Conferenze, Workshops e Seminari internazionali* su argomenti legati all'attività scientifica del candidato. Tra le conferenze, ICHEP, EPS, Physics in Collisions, e Lepton Photon sono le più rinomate nel campo della fisica delle particelle. É inoltre universalmente riconosciuto che il grado di importanza di interventi a conferenze e workshops è il seguente (in ordine decrescente):
 - a) interventi in sessioni plenarie su invito;
 - b) interventi a sessioni plenarie senza invito;



- c) interventi a sessioni parallele con invito;
- d) interventi a sessioni parallele senza invito.

I “*criteri oggettivi indiretti*”, sono invece quelli riportati dal bando sotto le diverse voci (per esempio: il numero e la rilevanza di contratti ottenuti, la partecipazione a comitati scientifici, la revisione di progetti per Agenzie di finanziamento europee, la revisione di articoli per riviste internazionali, le responsabilità di coordinamento, etc.), che testimoniano la visibilità e il riconoscimento del candidato nella comunità scientifica.

Orbene, la ricorrente Lanfranchi eccelle in tutti i punti innanzi esposti, avendo guadagnato nel corso della propria carriera scientifica una visibilità e riconoscimento internazionale nel suo settore; “visibilità” che, invece, risulta essere carente o del tutto assente nei tre controinteressati, vincitori, Spighi, Chiodini e Montanari.

L’attività scientifica di Lanfranchi si è infatti quotidianamente svolta nell’ambito di collaborazioni internazionali (KLOE, LHCB, NA62, SHiP-proposta), che sono collaborazioni di durata decennale e che coinvolgono un grande numero di Istituzioni straniere e varie centinaia di collaboratori.

In LHCB e SHiP Lanfranchi ha avuto importanti ruoli di responsabilità scientifica e di coordinamento.

Inoltre dal 2016 Lanfranchi ha partecipato a gruppi di studio al CERN per la fisica delle particelle a interazione ultra-debole e al prestigioso gruppo di studio della Strategia Europea della Fisica delle Particelle, avvenuta nel 2019-2020. La ricorrente, infatti, è una delle sette persone dell’INFN che hanno partecipato al gruppo di studio che ha portato all’edizione del Briefing Book della Strategia Europea, tra cui il Prof. Zoccoli, Presidente dell’INFN.

La Dott.ssa Lanfranchi è diventata dunque negli ultimi anni una delle persone più conosciute in Europa nel campo della fisica delle particelle a interazione ultra-debole come comprovato dal fatto che è attualmente membro di Panels di Funding Agencies Europee, Reviewer di grants europei, e Referee di prestigiose riviste internazionali.

Tanto ciò vero che tutte le attività della Dott.ssa Lanfranchi sono comprovate da numerosi (e citatissimi) articoli su rivista e numerosissimi inviti a conferenze e workshops internazionali, tra i più rilevanti nel settore.

Orbene, da quanto sopra descritto, la Dott.ssa Lanfranchi, a fronte della eccelsa attività di ricerca attestata, avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 90, in



luogo di quello pari a solo 80 punti assegnatole, cioè a dire un punteggio che solo per tale criterio ($175 + 10 = 185$) avrebbe consentito alla stessa di collocarsi tra i primi 30!!

Peraltro, la erroneità di tale punteggio, è di tutta evidenza se si confronta l'attività di ricerca presentata dalla ricorrente ai fini della valutazione della Commissione, con quella di alcuni controinteressati (vincitori della procedura concorsuale).

Ed invero, il candidato collocato al 50° posto (Dott. Chiodini) ha conseguito ben 83 punti (già 3 in più della ricorrente), nonostante la sua attività scientifica sia stata svolta nell'ambito di sole due grandi collaborazioni internazionali (BTEV e ATLAS), atteso che il resto dell'attività è stata svolta nell'ambito di piccole collaborazioni italiane di durata di qualche anno con un numero di collaboratori limitato (qualche decina) e di una collaborazione al CERN (RD42) di sviluppo di rivelatori.

Ed ancora, il candidato collocato al posto 47°, (Dott. Spighi) ha ottenuto un punteggio pari a 84 (ben 4 punti in più della ricorrente) nonostante la sua attività sia stata svolta solo nell'ambito di tre grandi collaborazioni internazionali (Obelix, HERA-B e ATLAS) ed il resto dell'attività nell'ambito di una collaborazione quasi esclusivamente italiana (FOOT) di durata di qualche anno, avente un numero di collaboratori limitato.

Infine, l'attività scientifica del Dott. Montanari si è svolta nell'ambito di varie collaborazioni collegate alla fisica del neutrino e della materia oscura (progetto NET, esperimento NN2, ICARUS, WARP, Short Baseline Neutrino Program, LBNE/DUNE, Magnetized LAr TPC e DUNE-SAND), in cui però ha avuto ruoli eminentemente tecnici e non scientifici o gestionali come richiesto dal bando.

Come già dichiarato, un criterio oggettivo per valutare la qualità scientifica di un'attività di ricerca – che è chiaramente diversa per ciascun candidato – è il numero e la rilevanza di articoli che il candidato ha pubblicato come autore principale e il numero e la rilevanza di interventi a congressi scientifici.

Al riguardo, la ricorrente (come sarà meglio descritto in seguito) ha presentato nella documentazione 10 lavori, di cui 7 articoli/lavori a stampa in cui è autore principale (o perché è “corresponding author” o perché è “uno dei pochissimi autori”), che hanno raccolto ben 1582 citazioni in totale, come mostrato nella documentazione fornita per il concorso. Tra questi articoli appare utile evidenziare un libro refertato e pubblicato sulla prestigiosa collana SpringerBriefs, che è stato scaricato nella sua versione online 1200 volte in 12 mesi (con una media di 100



accessi al mese, quindi 3 accessi al giorno) e l'articolo di fisica prodotto in occasione della Strategia Europea, il prestigioso *Briefing Book*.

I restanti 3 articoli sono tutti su rivista internazionale.

Il numero totale di citazioni raccolto dai 10 articoli presentati dalla Dott.ssa Lanfranchi è stato di ben 3280 citazioni!

Diversamente, i controinteressati che - sul punto hanno ottenuto un punteggio superiore a quello di 80 assegnato alla ricorrente - invece hanno:

- Chiodini (con punteggio 83) presentato sei articoli di cui dichiara di essere l'autore principale, ma non dichiara il numero di citazioni che questi articoli hanno preso e quindi quale è stata la loro diffusione e importanza nella comunità scientifica.

- Spighi (con punteggio 83) ha presentato 10 articoli, di cui i primi 3 non sono valutabili perché pubblicati dopo la data limite imposta dal bando (1 gennaio 2021); un quarto articolo è riportato erroneamente (Obelix Coll., "The HERA-B Calorimeter"), in quanto il titolo si riferisce ad una collaborazione scientifica diversa (HERA-B) da quella dichiarata (Obelix); dei 6 rimanenti articoli si evince un suo contributo solo parziale e non è dato evincere le sue responsabilità come autore né dichiara il numero di citazioni e quindi "l'importanza e la diffusione dei suddetti articoli all'interno della comunità".

- Montanari (con punteggio di 86) ha presentato nella documentazione soli 3 articoli (sui 10 richiesti) in cui è l'autore principale. Su nessun articolo dichiara il numero di citazioni che definisce il grado di rilevanza e diffusione nella comunità.

3.2 – Un secondo criterio oggettivo per valutare la qualità scientifica di un'attività di ricerca individuato dalla Commissione è *“il numero e il grado di rilevanza di interventi a convegni scientifici nazionali e internazionali”*.

Relativamente a tale criterio, il bando ha richiesto di indicare i 20 interventi più rilevanti.

Al riguardo, la ricorrente ha ricevuto innumerevoli inviti a Conferenze e Workshops Internazionali, ben 22, di cui 20 su invito, considerando solo il periodo 2017-2020, a cui si aggiungono 11 inviti per Seminari, Colloqui, Tavole, Rotonde e Interventi a meetings di Funding Agencies Europee, in particolare la Particle Physics Advisory Committee del STFC (Regno Unito) (come documentato nell' *Elenco di tutte le presentazioni a Conferenze*).

La ricorrente, ai fini della valutazione della commissione ha quindi presentato:

- *15 relazioni su invito in sessioni plenarie di convegni internazionali (di cui*



due alle due più importanti conferenze nel campo, Lepton Photon e Physics in Collisions, una al prestigioso Simposio della Strategia Europea delle particelle a Granada e una alla rinomata Conferenza di Rivelatori di Vienna);

- 4 relazioni in sessioni plenarie di convegni internazionali;
- 1 relazione in sessione parallela a EPS (che è tra le quattro più importanti conferenze al mondo per la fisica delle particelle).

Ebbene, anche relativamente a tale criterio, confrontando la documentazione presentata dalla ricorrente con quella dei controinteressati nominati vincitori, l'errore in cui è incorsa la Commissione è di tutta evidenza.

Ed invero, a fronte della eccelsa documentazione presentata dalla ricorrente:

- Spighi (punti 83) ha presentato: 4 relazioni a sessioni plenarie su invito, 4 relazioni a sessioni plenarie senza invito, 3 relazioni a sessioni parallele, non saturando quindi neanche il (pur esiguo) limite di 20 contributi prescritto dal bando.

- Chiodini (punti 83) ha presentato: 7 relazioni a sessioni plenarie su invito (di cui 5 a convegni nazionali; 6 relazioni a sessioni plenarie senza invito, 2 relazioni a sessioni parallele su invito, 5 relazioni a sessioni parallele.

- Montanari (punti 86) ha presentato: 4 interventi al Fermilab Physics Advisory Committee; 3 interventi al Comitato SPS del CERN e 2 interventi al meeting del LNGS Scientific Committee, cioè a dire 9 interventi che non possono essere considerati nel punteggio, in quanto non attinenti a convegni scientifici nazionali o internazionali come richiesto dal bando, ma interventi a meri Comitati Scientifici. Oltre a questi Montanari ha presentato 10 interventi in sessioni plenarie su invito e un intervento in una sessione parallela.

Dalla documentazione presentata dai candidati posti a confronto, pertanto, anche per tale criterio la Dott.ssa Lanfranchi avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore a tutti e tre i vincitori sopra elencati e quindi non inferiore a quello di 86 attribuito al candidato Montanari.

3.3 – Il bando inoltre, indica quale criterio per stabilire la qualità dell'attività scientifica anche la: *“Rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando”.*

Anche relativamente a questo criterio è inspiegabile la ragione per cui la Dott.ssa Lanfranchi abbia ottenuto un punteggio inferiore dei citati controinteressati, atteso che la stessa ha più titoli di tutti e tre i vincitori, come riportato in seguito:



1. 2009 – oggi: Contratto: Primo Ricercatore a tempo indeterminato
2. 2000 - 2008: Contratto: Ricercatore a tempo indeterminato
3. 1998 – 2000 Contratto: Ricercatore a tempo determinato (ex art. 36) presso i Laboratori Nazionali di Frascati, INFN.
4. 1997-1998 Contratto: INFN Post-Doctoral Fellow, presso la sezione INFN dell'Università di Roma "La Sapienza".
5. 1993: Contratto come borsista neo-laureato, presso i Laboratori Nazionali di Frascati.
6. 1/2019-12/2019 Contratto: CERN Research Scientific Associate.
7. 4/2012-3/2013 Contratto: CERN Research Scientific Associate.
8. 2007 (3 months): Contratto: Visiting Professor a "Universitate Federal de Rio de Janeiro"

Inoltre la ricorrente è l'unica ad aver ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore Ordinario per Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali.

Orbene, a fronte di tale mole di contratti presentati dalla ricorrente (ben 7), i controinteressati – nessuno dei quali possiede l'abilitazione come Professore di I o II fascia – hanno presentato solo i seguenti contratti: Chiodini n. 2; Spighi appena uno relativo ad "incarichi di *insegnamento* ricevuti dall'Università" che non corrispondono a quanto richiesto dal bando, attinente ai soli incarichi di ricerca; Montanari n. 6.

3.4 – Il bando indica, quindi, quale ulteriore criterio per stabilire la qualità dell'attività di ricerca la "*Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari*".

Il confronto del criterio posseduto dalla Dott.ssa. Lanfranchi con quello degli altri controinteressati (vincitori), sul punto, ha davvero dell'incredibile.

Il bando, in particolare, ha omesso di chiarire cosa volesse intendere per "*finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali*"; la Dott.ssa Lanfranchi, dunque, ha riportato tutti i finanziamenti che ha ricevuto nell'ambito della sua carriera scientifica in grande dettaglio, lasciando alla Commissione il potere di distinguere quali fossero pertinenti o meno.

Orbene, la Commissione nei verbali non ha riportato alcuna selezione,



implicitamente approvando l'intera lista presentata dalla ricorrente come quella dei tre vincitori posti a confronto.

Su questo punto la Dott.ssa Lanfranchi presenta finanziamenti ricevuti su sei voci diverse e con ruoli diversi per un totale di 23.661.000,00 di Euro.

Al contrario, su tale aspetto i controinteressati:

- Chiodini che ha ricevuto finanziamenti su 5 voci diverse, per un totale di 732,000 Euro (piu' qualche assegno di ricerca e qualche viaggio in USA);

- Spighi ha ricevuto un finanziamento di 8.000 Euro per la terza missione e quindi non per un *progetto di ricerca* come esplicitato dal bando (che quindi non dovrebbe essere valutato) oltre ad un finanziamento non quantificato per effettuare delle misure al laboratorio GSI in Germania;

- Montanari non ha riportato nulla.

3.5 – Infine il bando stabilisce come ultimo criterio per il titolo “attività di ricerca”, “*il Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l'attività personale nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando*”.

Sul punto la Dott.ssa Lanfranchi ha dichiarato di aver conseguito un premio dalla prestigiosa Accademia dei Lincei, rispetto a Chiodini e Montanari che non hanno dichiarato alcun premio e Spighi che ne ha dichiarato uno relativo alla Società Italiana di Fisica.

In conclusione, relativamente al titolo sub a) relativo all'attività di ricerca, l'attribuzione di un punteggio alla ricorrente di soli 80 punti – rispetto agli 83, 84 e 86 punti assegnati rispettivamente (ai tre controinteressati vincitori) Chiodini, Spighi e Montanari – non trova riscontro nella documentazione depositata in occasione del concorso e valutata dalla Commissione mediante gli elementi oggettivi dettati dal bando.

In virtù di tali elementi oggettivi, infatti, la qualità e la quantità della documentazione presentata dalla Dott.ssa Lanfranchi per attestare il possesso del titolo avrebbe dovuto far conseguire a quest'ultima un punteggio pari ad almeno quello attribuito dalla Commissione al Dott. Montanari (pari ad 86) – che già avrebbe concesso alla ricorrente di collocarsi tra i primi 50 – se non pari al massimo consentito (90/200).

Tale punteggio dunque avrebbe consentito alla ricorrente (con attuali 175 punti) di raggiungere la 50^a posizione (175 + 6 = 181 punti) o addirittura scavalcare la stessa



e raggiungere la posizione 28^ con 185 punti (175 + 10).

* *

4 – Lettera **b) Attività di coordinamento**, l'Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 60/200 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha altresì previsto i seguenti criteri di valutazione:

Grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- Ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
- Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;
- Coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;
- Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.

Orbene per attestare la sussistenza del titolo la ricorrente ha presentato documentazione per ciascun criterio previsto dal bando, come sarà descritto di seguito, ma nonostante possedesse tutte le caratteristiche per ottenere un punteggio pari al massimo previsto (pari a 60) alla medesima è stato attribuito un punteggio di soli 54/60.

Il punteggio ottenuto dalla ricorrente per tale titolo, peraltro, è ancor più singolare se si confronta la documentazione presentata dalla stessa, con quella degli altri controinteressati vincitori (Chiodini e Montanari), i quali, pur avendo esibito documentazione oggettivamente meno qualificante hanno comunque ottenuto, rispettivamente, un punteggio pari a 54 e 58.

Ed invero, relativamente ai singoli criteri oggettivi dettati dal bando per riconoscere il titolo – come di dimostrerà di seguito – la ricorrente ha depositato documentazione attestante qualità superiori a quelle dei controinteressati.

4.1 – *“Incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali”*



Relativamente a tale criterio, la Dott.ssa Lanfranchi ha documentato ben 16 incarichi di responsabilità e coordinamento, per i quali ha conseguito un punteggio pari a soli 54 punti, quando Chiodini (punti 54) ha presentato solo 11 incarichi di responsabilità e coordinamento, Spighi (punti 51) e Montanari (punti 58) riporta 5, di cui ben 3 a carattere puramente tecnico, e non scientifico/gestionale come richiesto dal bando.

Di tal ch , in base alla documentazione presentata, secondo questo criterio Lanfranchi avrebbe dovuto avere un punteggio superiore a Spighi, ma anche a Chiodini (punti 54) e Montanari (punti 58).

4.2 – “Ruoli di servizio ricoperti in enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali”.

Relativamente a tale criterio, la Dott.ssa Lanfranchi ha documentato 13 incarichi di carattere nazionale e internazionale come membro Membro di Comitati per assegnazioni di Assegni di Ricerca, posizioni postdoc, contratti a tempo determinato, posizioni a tempo indeterminato, posizioni da Full Professor, Membro di comitati di tesi di laurea e di Dottorato in Italia e in Europa. Si noti in particolare il ruolo di membro esterno per una Commissione che doveva assegnare un posto da Full Professor al Politecnico di Zurigo, Universita' che nel 2022 ha occupato l'8° posto nella graduatoria mondiale delle migliori Universit  (fonte: <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022>).

Il numero di tali incarichi, peraltro, va elevato a 31 se si considera la partecipazione alla Commissione di ciascun assegno di ricerca separatamente.

Orbene confrontando anche tale criterio con quello posseduto dagli altri controinteressati, Chiodini ha avuto solo 9 ruoli di servizio (tutti di carattere nazionale e spesso solo locale a Lecce dove vive), Spighi ha avuto appena 3 ruoli di servizio (tutti a carattere nazionale), Montanari ne ha avuti 6 (tutti a carattere nazionale).

Pertanto, anche in base alla documentazione presentata secondo il criterio in esame dettato dal bando, la Dott.ssa Lanfranchi avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore a tutti e tre i vincitori Chiodini, Spighi e Montanari.

4.3 – “Incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attivit  di valutazione di progetti nazionali o internazionali”

Quanto all'elenco degli incarichi in comitati di indirizzo scientifico la Dott.ssa



Lanfranchi ha avuto 6 incarichi (in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico) e attività di valutazione di progetti internazionali in Francia, Svezia, Olanda, Svizzera, CERN e Regno Unito. In particolare si noti la rilevanza e il prestigio internazionale della Dott.ssa Lanfranchi che è stata membro del Comitato Scientifico del CERN SPSC per 3 anni, è attualmente membro del Comitato scientifico di uno dei laboratori più importanti in Francia (CPPM, Marsiglia), e membro dello Swedish Research Council, prestigioso istituto svedese che eroga fondi per progetti scientifici ogni anno per un valore di circa 80 milioni di Euro totali.

I tre vincitori, invece, ne hanno conseguiti in numero del tutto esiguo per integrare il requisito (Chiodini 1 incarico a Lecce, Spighi non ha avuto nessun incarico, Montanari ha avuto 2 incarichi, di cui solo uno internazionale) praticamente privi di respiro e valenza internazionale.

In base alla documentazione presentata, secondo questo criterio, dunque la Dott.ssa Lanfranchi avrebbe pacificamente dovuto ricevere un punteggio superiore a tutti e tre i vincitori Chiodini, Spighi e Montanari.

4.4 – *“Partecipazioni a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale”.*

La Dott.ssa Lanfranchi è attualmente revisore di articoli di 7 riviste scientifiche internazionali tra le più rinomate nel settore (per le quali ha fatto la revisione di varie decine di articoli), tra i quali spicca la prestigiosa rivista tedesca Annalen der Physik, che è stata la rivista che ha pubblicato gli articoli di Albert Einstein.

Di contro, il controinteressato Chiodini ha dichiarato di essere stato revisore di 4 riviste per 2 delle quali ha revisionato solo un singolo articolo e di aver curato 4 edizioni dei Proceedings della stessa conferenza (QCD @ work nel 2012, 2014, 2016 e 2018).

Spighi non è revisore per nessuna rivista, atteso che la revisione degli articoli interna agli esperimenti non può essere considerata revisione di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale come richiesto dal bando.

Montanari è solo parte dell'Editorial Board di un'unica rivista (JINST).

In base alla documentazione presentata, secondo questo criterio Lanfranchi avrebbe dovuto necessariamente ricevere un punteggio superiore a tutti e tre i vincitori e certamente superiore a Montanari che ha conseguito un punteggio pari a 58, a fronte dei soli 54 punti assegnati alla ricorrente.

4.5 – *“Organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate.*



Specificare la data del congresso e il ruolo ricoperto nel comitato locale o internazionale o come responsabile di una sessione”.

Quanto all’elenco delle organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate, la Dott.ssa Lanfranchi ha organizzato 7 congressi scientifici di carattere internazionale al CERN, in Vietnam, Austria, USA e Francia, includendo organizzazione di sessioni scientifiche alle due più importanti conferenze di fisica delle particelle al mondo (ICHEP e EPS).

Di contro, i controinteressati hanno:

- Chiodini: organizzato 7 eventi scientifici, tutti in Italia e in maggioranza in Puglia dove vive.

- Spighi e Montanari: non hanno organizzato alcun convegno scientifico.

In conclusione, la disparità di punteggi sull'attività di coordinamento fra Lanfranchi (54) e i tre vincitori Chiodini (54), Spighi (51) e Montanari (58) non trova fondamento sugli elementi oggettivi dettati dal bando per la valutazione della documentazione depositata dai candidati. La Dott.ssa Lanfranchi avrebbe infatti dovuto ottenere un punteggio superiore ai controinteressati (almeno pari ai 58 punti riconosciuti dalla Commissione a Montanari), atteso che dalla documentazione depositata dalla medesima si evince che la ricorrente possiede un numero di titoli superiori per qualità, quantità e attinenza a tutti.

Peraltro, rispetto ai controinteressati, occorre rilevare altresì che tutti i titoli presentati dalla ricorrente hanno un respiro e rilevanza internazionale, quasi completamente assente nei tre vincitori di concorso posti a confronto Chiodini, Spighi e Montanari.

Orbene, attribuendo alla Dott.ssa Lanfranchi un punteggio pari ad almeno quello attribuito per il titolo sub b) a Montanari (58), la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio (175 + 4) prossimo a quello dei vincitori (179), al quale aggiungendo il punteggio di cui alla lettera a) pari a 6/10 punti, le avrebbe consentito di superare certamente il 50° posto in graduatoria.

* *

5 – Lettera **c) Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza**, l’Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 10/200 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha altresì previsto i seguenti criteri di valutazione:



“Rilevanza e numero di:

- *Progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;*
- *Responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;*
- *Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;*
- *Responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;*
- *Attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.”*

5.1 – Per tale titolo la ricorrente ha conseguito un punteggio pari a soli 4/200 (dei 10 a disposizione della Commissione).

Per attestare la sussistenza di tale titolo la ricorrente Lanfranchi ha presentato 21 titoli collegati all'attività di trasferimento della conoscenza di assoluto rilievo.

Tra i controinteressati, solo Chiodini (punti 6) ha presentato un numero di titoli simile a Lanfranchi mentre gli altri due controinteressati Spighi (punti 9) e Montanari (punti 2), hanno presentato, rispettivamente, solo 4 e 6 titoli.

Al riguardo, la valutazione di Spighi che sotto questa voce ha ottenuto quasi il massimo del punteggio (punti 9) con soli 4 titoli è del tutto incomprensibile.

In base alla documentazione presentata, secondo questo criterio Lanfranchi avrebbe, dunque, dovuto ottenere un punteggio almeno pari a Spighi (punti 9) o Chiodini (punti 6), benché mai i soli 4 punti illegittimamente assegnati dalla Commissione (ottenendo quindi almeno ulteriori 5 punti).

* *

6 – Lettera **d) Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve "prodotti")**, l'Art. 6 del Bando ha previsto che per tale titolo la Commissione potesse attribuire un massimo di 40/200 punti.

Per valutare tale titolo il bando ha altresì previsto i seguenti criteri di valutazione:

- *Congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;*
- *Apporto individuale nei prodotti presentati;*
- *Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.”*

6.1 – Per attestare la sussistenza del titolo la Dott.ssa Lanfranchi ha presentato nella documentazione 10 articoli/lavori a stampa di cui 7 in cui è autore principale (o



perché “corresponding author” o perché è uno dei pochissimi autori) che hanno raccolto 1582 citazioni in totale, come mostrato nella documentazione fornita per il concorso.

Tra i citati lavori, peraltro è stato presentato un libro referato e pubblicato sulla prestigiosa collana SpringerBriefs e l'articolo di fisica prodotto in occasione della Strategia Europea, il prestigioso *Briefing Book*. Da notare che il libro della SpringerBriefs è stato scaricato nella sua versione online 1200 volte in 12 mesi, cosa che prova in modo inequivocabile l'interesse che suddetto libro ha generato nella comunità. I rimanenti 3 articoli sono tutti pubblicati su riviste internazionali.

Il numero totale di citazioni raccolto dai 10 articoli presentati dalla Dott.ssa Lanfranchi è 3280.

Per contro, nonostante i controinteressati abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore a quello della ricorrente (punti 37):

- Chiodini (punti 38) ha presentato sei articoli di cui dichiara di essere l'autore principale, senza dichiarare il numero di citazioni che questi articoli hanno preso e quindi quale è stata la loro diffusione e importanza nella comunità;

- Spighi (punti 37) ha presentato 10 articoli di cui, però, i primi 3 non sono valutabili perché pubblicati dopo la data limite imposta dal bando (1 gennaio 2021); un quarto articolo è riportato erroneamente (Obelix Coll., "The HERA-B Calorimeter"), in quanto il titolo si riferisce ad una collaborazione scientifica diversa (HERA-B) da quella dichiarata (Obelix); dei 6 articoli rimanenti si evince il suo contributo in genere parziale, ma omette di chiarire le sue responsabilità come autore né dichiara il numero di citazioni e quindi l'importanza e la diffusione dei suddetti articoli all'interno della comunità;

- Montanari (punti 36) ha presentato nella documentazione solo 3 articoli (sui 10 richiesti) in cui è l'autore principale. Su nessun articolo dichiara il numero di citazioni che definisce il grado di rilevanza e diffusione nella comunità.

Anche per tale titolo (sub d), dunque, la Dott.ssa Lanfranchi avrebbe certamente dovuto ottenere un punteggio superiore a 37, cioè a dire al medesimo punteggio riconosciuto al candidato Spighi che ha presentato titoli non valutabili perché pubblicati dopo la data limite imposta dal bando (1 gennaio 2021).

7 – Conclusivamente, non v'è chi non comprenda come sulla base di quanto descritto, la Dott.ssa Lanfranchi ha ampiamente dimostrato di aver guadagnato “*una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare*



autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell'INFN” come richiesto dal bando e che un semplice calcolo aritmetico dei punteggi che spettavano alla ricorrente, comporterebbe che il candidato avrebbe superato – quantomeno – i 181 punti assegnati al candidato posto al 50° posto della graduatoria, permettendo il suo inserimento nella rosa dei vincitori.

Ed invero, tenendo conto dei titoli che sono stati impropriamente non considerati per l'attribuzione di punteggio, gli errori materiali di attribuzione sono di tale entità da determinare un danno effettivo all'odierna ricorrente, non permettendone di fatto l'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I materiali errori in cui è incorsa la Commissione e l'evidente diverso metro di giudizio utilizzato nei confronti di altri candidati (risultati vincitori) hanno quindi irrimediabilmente e illegittimamente conculcato la posizione della ricorrente.

* * *

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, la Dott.ssa Gaia Lanfranchi come in epigrafe rappresentata domiciliata e difesa, in accoglimento delle ragioni esposte nel ricorso

CHIEDE

All'On.le Tribunale adito

A – IN VIA PRINCIPALE:

ACCERTARE E DICHIARARE, il diritto della Dott.ssa Gaia Lanfranchi, previa eventuale annullamento e disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono e/o previa riapertura della procedura ai fini di una nuova valutazione, ad essere inserita in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale INFN tra i primi 50 vincitori e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione:

- i) a nominare la stessa dirigente di Ricerca di I Livello presso l'INFN;
- ii) in via gradata, a nominare la stessa dirigente di Ricerca di I livello presso l'INFN, previa convocazione dalla Commissione e nuova valutazione;
- iii) in via ulteriormente gradata, a riattivare la procedura ai fini di una nuova valutazione della ricorrente.

B – IN VIA SUBORDINATA:

ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità dell'intera procedura e, per



l'effetto, condannare l'amministrazione a bandirne una nuova.

C – CONDANNARE, alla luce dell'evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese ed onorari di causa.

* * *

D – IN VIA ISTRUTTORIA - assumersi, se del caso, ove il Giudicante non ritenga sufficientemente provata la pretesa di parte ricorrente, sommarie informazioni con il Presidente dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN p.t. e con il Presidente della Commissione della procedura selettiva e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione – anche in ossequio al principio di vicinanza della prova – il deposito di documenti e di atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, in particolare del fascicolo contenente la documentazione relativa alla ricorrente, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito.

* * *

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e pertanto il contributo unificato è pari ad € 259,00

Con il presente atto si depositano i seguenti documenti:

- 1) Bando della procedura selettiva n. 23375 del 2 luglio 2021 indetta con deliberazione del Consiglio Direttivo INFN n. 15938 del 27 maggio 2021 “per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 4 aprile 2006”;
- 2) Avviso di rettifica con il quale il numero delle posizioni della procedura selettiva n. 23375/2021 è stato incrementato da n. 25 a n. 50;
- 3) Deliberazione INFN n. 15723 del 22 dicembre 2020, con cui è stato adottato il Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo;
- 4) Delibera del Consiglio Direttivo INFN n. 16417 del 27 settembre 2022 di



- approvazione della graduatoria e relativa graduatoria di merito;
- 5) Verbali (da 1 a 11) formati dalla Commissione giudicatrice di concorso;
 - 6) Domanda presentata dalla ricorrente e documentazione;
 - 7) Domanda presentata Gabriele Chiodini collocatosi 50° in graduatoria;
 - 8) Domanda presentata da Roberto Spighi collocatosi 47° in graduatoria;
 - 9) Domanda presentata da Claudio Silverio Montanari collocatosi 42° in graduatoria;
 - 10) Ricorso straordinario notificato al Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - 11) Protocollo Ufficio Gabinetto Ministero dell'Università e della Ricerca di avvenuto deposito del ricorso straordinario a mezzo pec;
 - 12) Protocollo Direzione Generale della Ricerca del Ministero dell'Università e della Ricerca di avvenuto deposito del ricorso straordinario a mezzo pec;
 - 13) Atto di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 15 dicembre 2022;
 - 14) Atto di costituzione ex art. 10, comma 1, DPR 24.11.1971, n. 1199, TAR Lazio, Sez. III, R.G. 16117/2023;
 - 15) Bando del concorso da dirigente di ricerca anno 2018 (altro concorso);
 - 16) Verbali della Commissione Esaminatrice (altro concorso);
 - 17) Sentenza TAR Lazio, Sez. III, 31.7.2023, n. 12869/2023

Roma, 21 novembre 2023

(Avv. Prof. Mario Sanino)

(Avv. Fabrizio Viola)

(Avv. Lorenzo Coraggio)

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 151 c.p.c.

mediante pubblicazione sul sito internet dell'INFN

I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega allegata all'atto introduttivo del sopra citato ricorso

PREMESSO

- che il presente ricorso ha per oggetto l'inserimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti che lo impediscono e/o previa riapertura della procedura ai fini di una nuova valutazione (delibera del Consiglio



Direttivo INFN n. 16417 del 27 settembre 2022; graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti, poi incrementati a 50, di dirigente di Ricerca di I livello professionale; verbale della Commissione n. 1 del 2.02.2022), del nominativo del ricorrente nei primi 50 posti della graduatoria di merito della procedura;

- che ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, rivestono la qualifica di controinteressato i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, nelle prime 50 posizioni, che potrebbe essere annullata in caso di accoglimento del ricorso, analiticamente individuati nell'elenco nominativo allegato al presente avviso;

RILEVATO

- che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa, dato il numero dei destinatari e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- che anche la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

- che l'home page dell'INFN (sito web: www.infn.it) prevede a tal fine l'apposita sezione "Atti di Notifica";

- che l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *"Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come 'inviolabile' in ogni stato e grado del processo"* (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C.3286/2006; C.4319/2003);

- che pertanto la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza mediante home page dell'INFN sul sito web: www.infn.it - sezione "Atti di Notifica", sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento;

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Avvocati nella veste di cui sopra formula

ISTANZA



affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso
VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati
attraverso la pubblicazione sul sito dell'INFN sul sito web: www.infn.it - sezione "Atti
di Notifica".

Roma, 21 novembre 2023

(Avv. Prof. Mario Sanino)

(Avv. Fabrizio Viola)

(Avv. Lorenzo Coraggio)

